



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 47/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELETRURIA 2000 S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELETRURIA)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-
TER, COMMI 2 E 4 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 12/2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CORECOM Toscana in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 12/2015 - proc. n. 56/2015 datato 27 agosto 2015 e notificato in pari data alla società Teletruria 2000 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teletruria;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Il CORECOM Toscana ha notificato, in data 27 agosto 2015, alla società Teletruria 2000 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teletruria*” l’atto di contestazione (cont. n.12/2015) datato 27 agosto 2015, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP.

Nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 21, 22, 23, 24, 25 e 26 marzo 2015, sono state trasmessi, infatti, tra le ore 00.00.00 e le ore 06.30.00 come accertato con il verbale datato 25 agosto 2015 (n. 12/2015), numerose repliche del programma di telepromozione “*Letterius Viaggio nella V dimensione*”, contenente servizi di astrologia e cartomanzia nei quali si ravvedono episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili.

In particolare, durante la telepromozione dei servizi relativi al “*mago Letterius*” sono state utilizzate espressioni che fanno leva sulla superstizione e sulla credulità rispetto alle forze sovranaturali e divinatorie, e vengono utilizzate locuzioni dal seguente tenore: “*Il maestro Letterius opera solo a fin di bene, ti spiegherà con chiarezza cosa fare per avere fortuna e vincere il male [...] Letterius toglie le negatività grazie ai suoi rituali unici al mondo [...] Attraverso la lettura della chiromanzia ti consiglierà come avere un matrimonio migliore e come vincere i tuoi nemici. Attraverso i riti magici del lontano 500 Letterius toglie ogni tipo di male, la fattura che è un’azione con influenza negativa, malefica e satanica. L’operatore dell’occulto Letterius con le sue facoltà annienta il male ed è in grado di ridarti ciò che desideri, ciò che ti hanno strappato, Affidati alla forza che è in lui [...] alle sue arti divinatorie, all’energia delle sue mani e alla sua grande potenza sovranaturale [...] É capace di controllare il male, pranoterapeuta, sensitivo e astrologo [...] Elimina incompatibilità e liti nella coppia ed elimina iettature, malefici e legature*”. Al fine di rendere più verosimile le proprietà del mago Letterius vengono, inoltre, trasmesse alcune “*testimonianze*” di persone che avrebbero usufruito dei servizi del sedicente “*magico*”;

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato scritti difensivi in data 24 settembre 2015 (prot. gen 2015 23142 –A) ed è stata audita in data 22 ottobre 2015. Sia nelle memorie difensive, che in sede di audizione, la società ha chiesto l’archiviazione del procedimento, e, in subordine, ha richiesto applicazione della sanzione ad un unico episodio trattandosi di 17 repliche del medesimo programma. La Società, inoltre, non ritiene che si riscontrino nelle telepromozioni frasi idonee a costituire sfruttamento della superstizione nei confronti di utenti vulnerabili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate dal CORECOM Toscana (art. 5-ter, commi 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP), in quanto la suddetta società ha trasmesso, nelle date indicate, servizi di astrologia e cartomanzia nei quali si ravvedono episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili per il tramite di locuzioni che fanno leva sulle forze soprannaturali e le arti divinatorie e i loro effetti nella risoluzione dei problemi lavorativi e sentimentali. Per quanto concerne la programmazione mandata in onda dalla Società Teletruria 200 S.r.l. è da dire che ancorché questa sia costituita, in parte, da repliche del medesimo programma, è pur vero che il programma “*Letterius Viaggio nella V dimensione*” riveste gran parte del palinsesto oggetto di monitoraggio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. c), e 5 del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in virtù della rilevazione di reiterati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell’agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di bilancio risultante da Infocamere subita dalla società Teletruria 2000 S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2014 risultano tali da consentire esclusivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al minimo edittale come sopra determinato;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 12/2015 nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per ogni singola violazione aumentata del triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla predetta società di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art.5-ter, commi 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 47/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 47/16/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato regionale per le comunicazioni Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni